



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S144-00399

OGGETTO:

Contributo a copertura delle spese relative alla gestione di progetti riconducibili alle tipologie dei servizi territoriali e dello sportello sociale di livello provinciale, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Approvazione dell'operato della Commissione di valutazione, individuazione dei soggetti assegnatari, concessione del contributo e approvazione dello schema definitivo di convenzione. CIG Z1B38E5030, Z1538E5088, ZAB38E50C3, ZBE38E50FB (Impegno per Euro 3.480.000,00=).

Con deliberazione n. 1747 di data 30 settembre 2022 la Giunta provinciale ha approvato il “Bando per la concessione di contributi a copertura delle spese relative alla gestione di progetti riconducibili alle tipologie dei servizi territoriali e dello sportello sociale di livello provinciale, ai sensi dell’articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027”, , di seguito Bando.

Con il medesimo provvedimento, la Giunta ha approvato, inoltre, le modalità e i criteri di valutazione dei progetti presentati dai soggetti interessati, nonché lo schema provvisorio di convenzione.

Il sopra citato provvedimento è stato assunto sulla base della deliberazione n. 359 di data 05 marzo 2021, avente ad oggetto “*Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell’anno 2021*”, che individua, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2007 e disciplinati in dettaglio dalle “*Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento*”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020.

In particolare, per le tipologie dello Sportello sociale e dei Servizi territoriali di rilevanza provinciale, è stato indicato lo strumento di finanziamento del contributo.

Come previsto dal citato articolo 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. A tale proposito si è ritenuto che gli interventi di rilevanza provinciale riconducibili alle tipologie dello Sportello Sociale e dei Servizi territoriali siano da qualificarsi come servizi di natura non economica per le motivazioni indicate nelle premesse della citata deliberazione n. 1747 di data 30 settembre 2022 e pertanto i relativi contributi non costituiscono aiuto di stato.

Sulla base della previsione dello strumento del contributo ex art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, quale modalità di affidamento e finanziamento per la gestione dei servizi in parola, è stata individuata la procedura del bando, nell’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all’art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull’attività amministrativa).

All’art. 2 del Bando sopra citato sono indicati 6 obiettivi generali, i progetti finanziabili e i relativi importi, con la precisazione che, per ciascun obiettivo generale, è finanziato una domanda di contributo.

Dei 6 obiettivi generali, 4 sono di competenza del Servizio Politiche Sociali. Essi sono:

- a) Promozione salute, benessere, sani stili di vita mediante forme di auto mutuo aiuto;
- b) Sostegno a persone e nuclei familiari in difficoltà;
- c) Sostegno della gravidanza e maternità fragile, tramite il coinvolgimento dei volontari;
- d) Sostegno e inclusione delle persone vittime di tratta al fine di favorire l’accesso ai servizi, l’autonomia, l’empowerment personale e agire per il contrasto dello sfruttamento connesso all’esercizio della prostituzione forzata.

Il contributo complessivo da concedere ai soggetti selezionati, stabilito con la deliberazione n. 1747 del 2022, riferito ad un periodo che decorre dal 01 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027 (5 anni) e destinato alla copertura delle spese ammissibili direttamente imputabili al servizio, è complessivamente pari ad Euro 4.125.000,00= , di cui Euro 3.480.000,00= destinato ai progetti di

competenza del Servizio Politiche Sociali suddiviso nel modo seguente:

a) Promozione salute, benessere, sani stili di vita mediante forme di auto mutuo aiuto:
contributo annuo pari a Euro 200.000,00= per un totale, riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 1.000.000,00=;

b) Sostegno a persone e nuclei familiari in difficoltà:
contributo annuo pari a Euro 352.000,00= per un totale, riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 1.760.000,00=;

c) Sostegno della gravidanza e maternità fragile, tramite il coinvolgimento dei volontari:
contributo annuo pari a Euro 74.000,00= per un totale, riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 370.000,00=;

d) Sostegno e inclusione delle persone vittime di tratta al fine di favorire l'accesso ai servizi, l'autonomia, l'empowerment personale e agire per il contrasto dello sfruttamento connesso all'esercizio della prostituzione forzata:
contributo annuo pari a Euro 70.000,00= per un totale, riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 350.000,00=;

Inoltre, sempre con la medesima deliberazione n. 1747 del 2022, è stata disposta apposita prenotazione sui capitoli 401000-001 e 401000-004 coerentemente con l'esigibilità della spesa.

Con determinazione della dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 10651 di data 4 ottobre 2022 è stata quindi approvata la modulistica necessaria per la presentazione della domanda di contributo e la relativa proposta progettuale, per la parte di competenza del medesimo Servizio, nonché è stato fissato, quale intervallo di tempo per la relativa presentazione, il periodo dal 5 ottobre 2022 al 8 novembre 2022.

Entro il termine stabilito, sono pervenute 4 richieste di contributo, presentate dalle seguenti Organizzazioni:

- Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV di Trento, per il progetto afferente la Promozione salute, benessere, sani stili di vita mediante forme di auto mutuo aiuto;
- A.L.F.I D. Onlus Associazione Laica Famiglie in Difficoltà di Trento, per il progetto afferente il Sostegno a persone e nuclei familiari in difficoltà;
- Centro di Aiuto alla Vita "Giovanna" Trento Odv di Trento, per il progetto afferente il Sostegno della gravidanza e maternità fragile, tramite il coinvolgimento dei volontari;
- Punto d'Approdo Società Cooperativa Sociale Onlus di Rovereto, per il progetto afferente il Sostegno e inclusione delle persone vittime di tratta al fine di favorire l'accesso ai servizi, l'autonomia, l'empowerment personale e agire per il contrasto dello sfruttamento connesso all'esercizio della prostituzione forzata.

Con determinazione n. 12163 di data 11 novembre 2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute.

Come previsto all'art. 10, comma 3, del Bando, in data 15 novembre 2022 si è tenuta una seduta pubblica, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle Organizzazioni sopra citate, nella quale la Commissione ha verificato la sussistenza dei documenti previsti dal Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese. Di tale seduta è stato redatto apposito verbale.

Successivamente, in data 21 novembre 2022 e in data 30 novembre 2022, la Commissione si è

riunita ed ha valutato, tra l'altro, le quattro proposte progettuali pervenute, attribuendo alle stesse i seguenti punteggi. come da verbali acquisiti a protocollo rispettivamente con n. 833984 e n. 833974 di data 5 dicembre 2022:

- Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV di Trento: 80,30 su 100;
- A.L.F.I.D. Onlus Associazione Laica Famiglie in Difficoltà di Trento: 86,90 su 100;
- Centro di Aiuto alla Vita "Giovanna" Trento Odv di Trento: 74,80 su 100;
- Punto d'Approdo Società Cooperativa Sociale Onlus di Rovereto: 77,30 su 100.

Si rende ora necessario provvedere all'approvazione della graduatoria, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, nonché alla conseguente individuazione dei soggetti assegnatari del contributo, con la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa e l'assunzione del corrispondente impegno di spesa. A tal fine si precisa che l'art. 10 del Bando prevede che la Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda.

Il medesimo art. 10 prevede inoltre che i soggetti che otterranno il punteggio più alto, dovranno fornire, entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia, la prova del possesso dei requisiti richiesti.

Si ritiene peraltro di non richiedere tale prova, in quanto l'esperienza dichiarata dalle quattro Organizzazioni è stata in gran parte svolta per la Provincia Autonoma di Trento e quindi verificata d'ufficio da parte del Servizio Politiche Sociali.

Inoltre è necessario approvare gli schemi definitivi di convenzione con l'Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV di Trento, l'A.L.F.I.D. Onlus Associazione Laica Famiglie in Difficoltà di Trento, il Centro di Aiuto alla Vita "Giovanna" Trento Odv di Trento, il Punto d'Approdo Società Cooperativa Sociale Onlus di Rovereto, quali soggetti assegnatari del contributo, integrati, rispetto a quello approvato con la deliberazione n. 1747 del 2022, con i contenuti della proposta progettuale presentata da ciascun soggetto assegnatario. Tali schemi sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 e Allegato 4). Si evidenzia a tal fine che la Giunta provinciale ha demandato alla dirigente della Struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali la stipula delle suddette convenzioni.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il primo stralcio del programma sociale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019;
- visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n.6-78/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- considerato che i soggetti assegnatari del contributo non rientrano nell'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (articoli 1 e 2) e delle relative disposizioni attuative di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 da ultimo modificato dal D.lgs 15 novembre 2012, n. 218, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, in quanto l'attività finanziata non ha carattere imprenditoriale;

- considerato che l'intervento di cui al presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale "aiuto di Stato" ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare perché l'intervento finanziato si qualifica come non economico, come ampiamente motivato nelle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 1530 del 26 agosto 2022;

- dato atto che, per quanto previsto dal presente provvedimento non è necessaria l'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto non si tratta di progetto di investimento pubblico;

- visto che l'Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV di Trento risulta in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivo – come da determinazione n. 6472 del 22 novembre 2021, per le tipologie di servizio sportello sociale e servizi territoriali;

- visto che l'A.L.F.I.D. Onlus Associazione Laica Famiglie in Difficoltà di Trento risulta in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivo – come da determinazione n. 4237 del 19 novembre 2021, per le aggregazioni funzionali età evolutiva e genitorialità - residenziale ed età adulta - residenziale , nonché, in virtù dell'art. 8 del D.P.P .9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, per lo svolgimento di servizi territoriali e di sportello sociale;

- visto che il Centro di Aiuto alla Vita "Giovanna" Trento Odv di Trento risulta in possesso 31 maggio 2022, per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità residenziale, nonché, in virtù dell'art. 8 del D.P.P .9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, per lo svolgimento di servizi territoriali e di sportello sociale;

- visto che il Punto d'Approdo Società Cooperativa Sociale Onlus di Rovereto risulta in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivo – come da determinazione n. 6364 del 17 settembre 2021, per le aggregazioni funzionali età adulta residenziale, età evolutiva e genitorialità residenziale e per la tipologia di servizio interventi di accompagnamento al lavoro, nonché, in virtù dell'art. 8 del D.P.P .9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, per lo svolgimento di servizi territoriali e di sportello sociale;

- dato atto che, l'Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV di Trento, l'A.L.F.I.D. Onlus Associazione Laica Famiglie in Difficoltà di Trento, il Centro di Aiuto alla Vita "Giovanna" Trento Odv di Trento e il Punto d'Approdo Società Cooperativa Sociale Onlus di Rovereto, risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;

- evidenziato che, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di amministrazione aperta, la Struttura competente ad adottare il provvedimento è il Servizio politiche sociali, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Federica Sartori, e l'individuazione dei beneficiari è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1747 del 2022;

- dato altresì atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali della provincia e dell'art. 44 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Giunta provinciale con a deliberazione n. 693 di data 22 aprile 2022, in capo alla dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, tenuto conto delle risultanze della Commissione istituita con determinazione del 12163 di data 11 novembre 2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche

Sociali, la graduatoria di seguito riportata delle domande di contributo a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione di progetti riconducibili alle tipologie dei servizi territoriali e dello sportello sociale di livello provinciale, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, di cui al Bando approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1747 di data 30 settembre 2022:

- Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV di Trento, per il progetto afferente la Promozione salute, benessere, sani stili di vita mediante forme di auto mutuo aiuto;
 - A.L.F.I.D. Onlus Associazione Laica Famiglie in Difficoltà di Trento, per il progetto afferente il Sostegno a persone e nuclei familiari in difficoltà;
 - Centro di Aiuto alla Vita "Giovanna" Trento Odv di Trento, per il progetto afferente il Sostegno della gravidanza e maternità fragile, tramite il coinvolgimento dei volontari;
 - Punto d'Approdo Società Cooperativa Sociale Onlus di Rovereto, per il progetto afferente il Sostegno e inclusione delle persone vittime di tratta al fine di favorire l'accesso ai servizi, l'autonomia, l'empowerment personale e agire per il contrasto dello sfruttamento connesso all'esercizio della prostituzione forzata;
- 2) di concedere alle Organizzazioni di cui al precedente punto 1), quali soggetti assegnatari, il contributo complessivo pari ad Euro 3.480.000,00= per la gestione dei relativi progetti:
- Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV, con sede a Trento, Via Torquato Taramelli n. 17, codice fiscale 96040990226: Euro 1.000.000,00= - CIG Z1B38E5030;
 - A.L.F.I.D. Onlus Associazione Laica Famiglie in Difficoltà, con sede a Trento, Via Lunelli n. 4, codice fiscale 96008290221: Euro 1.760.000,00= - CIG Z1538E5088;
 - Centro di Aiuto alla Vita "Giovanna" Trento Odv, con sede a Trento, Passaggio Teatro Osele n. 4, codice fiscale 96034500221: Euro 370.000,00= - CIG ZAB38E50C3;
 - Punto d'Approdo Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Rovereto, Via Valbusa Grande n. 48, codice fiscale e Partita Iva 01447890227: Euro 350.000,00= - CIG ZBE38E50FB,
- 3) di fare obbligo a Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV , A.L.F.I.D. Onlus Associazione Laica Famiglie in Difficoltà, Centro di Aiuto alla Vita "Giovanna" Trento Odv e Punto d'Approdo Società Cooperativa Sociale Onlus di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta dell'accordo, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 4) di dare atto che le modalità di erogazione del contributo sono specificatamente dettagliate all'art. 16, commi 2, 3, 4 e 5 del Bando;
- 5) di approvare i seguenti schemi definitivi di convenzione per la gestione di progetti riconducibili alle tipologie dei servizi territoriali e dello sportello sociale di livello provinciale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato 1 – Schema convenzione con Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV di Trento (codice fiscale 96040990226);
 - Allegato 2 – Schema convenzione con A.L.F.I.D. Onlus Associazione Laica Famiglie in Difficoltà di Trento (codice fiscale 96008290221);
 - Allegato 3 – Schema convenzione con Centro di Aiuto alla Vita "Giovanna" Trento Odv di Trento (codice fiscale 96034500221);
 - Allegato 4 – Schema convenzione con Punto d'Approdo Società Cooperativa Sociale Onlus di Rovereto (codice fiscale 01447890227);
- 6) di dare atto che le convenzioni di cui al punto 5) hanno durata con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e terminano il 31 dicembre 2027;

- 7) di autorizzare l'avvio del servizio a decorrere dal 1 gennaio 2023, nelle more della sottoscrizione delle suddette convenzioni;
- 8) di dare atto che il procedimento amministrativo termina con la data del presente provvedimento;
- 9) di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale "aiuto di Stato" ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare trattandosi di servizio di natura non economica e per le motivazioni espresse nelle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 1747 di data 30 settembre 2022;
- 10) di dare atto che la tipologia di spesa, di cui al presente provvedimento, non necessita di acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto non si tratta di progetto di investimento pubblico;
- 11) di far fronte alla spesa di Euro 3.480.000,00=, prevista dal presente provvedimento, impegnando la stessa nel seguente modo:
 - Euro 62.900,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2023; relativi alla prenotazione n. 2020398/001 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
 - Euro 74.000,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2024; relativi alla prenotazione n. 2020398/002 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
 - Euro 74.000,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2025; relativi alla prenotazione n. 2020398/003 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
 - Euro 74.000,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2026; relativi alla prenotazione n. 2020398/004 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
 - Euro 74.000,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2027; relativi alla prenotazione n. 2020398/005 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
 - Euro 11.100,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2028; relativi alla prenotazione n. 2020398/006 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
 - Euro 528.700,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023; relativi alla prenotazione n. 2020398/007 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
 - Euro 622.000,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2024; relativi alla prenotazione n. 2020398/008 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
 - Euro 622.000,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2025; relativi alla prenotazione n. 2020398/009 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
 - Euro 622.000,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2026; relativi alla prenotazione n. 2020398/010 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
 - Euro 622.000,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2027; relativi alla prenotazione n. 2020398/011 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
 - Euro 93.300,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2028; relativi alla prenotazione n. 2020398/012 di cui alla deliberazione n. 1747/2022;
- 12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati schemi di convenzione sul sito internet istituzionale della Provincia e sul sito <https://trentinosociale.provincia.tn.it> nonché di dare pubblicità con le modalità più idonee;
- 13) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 - Schema convenzione con Associazione A.M.A

002 Allegato 2 - Schema convenzione con A.L.F.I D. Onlus

003 Allegato 3 - Schema convenzione con Centro di Aiuto alla Vita

004 Allegato 4 - Schema convenzione con Punto d'Approdo

LA DIRIGENTE

Federica Sartori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI SALUTE, BENESSERE, SANI STILI DI VITA MEDIANTE FORME DI AUTO MUTUO AIUTO.

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

ASSOCIAZIONE A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV, con sede legale in Trento, Via Torquato Taramelli n. 17 – C.F. 96040990226, rappresentata da DAL RI' CECILIA, nata a Nanno (TN) il 24 novembre 1954, in qualità di legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV, di seguito indicato come Soggetto Realizzatore.

In conformità della determinazione n. _____ di data _____ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità del progetto

1. Il Progetto rientra nella tipologia dei Servizi Territoriali, più specificatamente nella Costruzione e promozione di reti territoriali (scheda 5.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo) e si realizza attraverso un'attività di promozione salute, benessere, sani stili di vita mediante forme di auto mutuo aiuto, nonché attraverso il lavoro di rete e la promozione di una comunità attiva e coesa.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

Art. 3

Destinatari

1. L'attività di promozione salute, benessere, sani stili di vita mediante forme di auto mutuo aiuto è rivolta a persone adulte, giovani, famiglie che vivono una fase di vita difficile e che cercano ascolto, sostegno e condivisione.

Art. 4

Obblighi in capo al Soggetto Realizzatore

1. In riferimento alla realizzazione del progetto afferente la promozione salute, benessere, sani stili di vita mediante forme di auto mutuo, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Realizzatore assolve i seguenti obblighi generali:

- a) possedere una o più sedi operative sul territorio della Provincia;
- b) garantire, in caso di subingresso nel finanziamento dei Progetti, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella realizzazione dei medesimi Progetti, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32 della l.p. 2/2016 per il cambio appalto;
- c) proporre attività sul territorio provinciale, in almeno due Comunità/territori con attività rivolte sia alla generalità dei cittadini che a target specifici;
- d) realizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione e promozione connesse allo specifico ambito di intervento;
- e) garantire la connessione con i servizi, i gruppi e le associazioni attivi relativamente ai temi trattati, al fine di favorire programmi integrati di intervento;
- f) partecipare a tavoli di lavoro e coordinamento promossi dalla Provincia e/o dai servizi sociali territoriali e/o specialistici sui temi oggetto del presente contributo;
- g) coinvolgere attivamente beneficiari, volontari e cittadini attivi nella programmazione e gestione delle iniziative;
- h) predisporre un Piano annuale di attività, con strumenti di implementazione articolati e diversificati tenuto conto di finalità, target e ambito di intervento;
- i) adottare un sistema integrato di programmazione, rendicontazione, monitoraggio e valutazione dei risultati;
- j) adottare un piano di comunicazione atto a favorire la massima diffusione e partecipazione alle iniziative;
- k) realizzare almeno 2 iniziative comunitarie annuali, in collaborazione con soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, finalizzate a promuovere coesione e forme di cittadinanza attiva;
- l) individuare all'interno del Piano annuale delle attività almeno un'iniziativa di innovazione sociale e/o tecnologica orientata a fornire risposte efficaci a nuovi bisogni rilevati o ad adottare possibili nuove modalità di intervento in risposta a bisogni abituali;
- m) sostenere il personale impiegato nelle iniziative e nei progetti;
- n) realizzare raccolte fondi, aderire ad altri bandi di finanziamento etc;
- o) realizzare gli interventi e le attività descritte nella proposta progettuale presentata;
- p) fornire alla PAT le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione dei singoli interventi e delle attività.
- q) stipulare una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del progetto;
- r) mantenere i requisiti generali e specifici in materia di autorizzazione e accreditamento in ambito socio-assistenziale richiesti per ciascun ambito di intervento del progetto finanziato.
- s) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque

i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;

- t) realizzare iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli stakeholder e dei beneficiari dei progetti;
- u) promuovere la partecipazione alla spesa del Progetto da parte dei destinatari.

2. il Soggetto Realizzatore assolve inoltre i seguenti obblighi specifici:

- a) garantire una sede principale per la realizzazione del progetto a Trento;
- b) svolgere iniziative e progetti di sostegno e promozione dei gruppi di auto mutuo aiuto in riferimento a temi di particolare rilevanza sociale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ambito delle dipendenze (affettive, da gioco, da sostanze, da tecnologie...), salute mentale, suicidio, separazione, condizioni personali di svantaggio, nei confronti di care giver impegnati nella cura, per il sostegno nell'esercizio di funzioni educative ecc...
- c) svolgere progetti di auto mutuo aiuto abitativo;
- d) svolgere iniziative di coinvolgimento dei destinatari anche valorizzando strumenti e nuove modalità contatto (social media, chat...);
- e) svolgere azioni trasversali alle iniziative e ai progetti sopra elencati.

Art. 5

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Realizzatore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Realizzatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Realizzatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Realizzatore assicura:

- a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. 6
Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Realizzatore pubblica:

- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 7
Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Realizzatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Realizzatore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Progetto, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Realizzatore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto Realizzatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

Art. 9
Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Realizzatore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 10
Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 200.000,00=.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 1.000.000,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 14 e 16 del Bando.

Art. 11

Vicende soggettive del Soggetto Realizzatore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Realizzatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 12

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Realizzatore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e degli altri obblighi ivi previsti;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018;
- e) in caso di opposizione ai sensi dell'articolo precedente.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Realizzatore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. E' fatto obbligo al Soggetto Realizzatore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Progetto.

Art. 13

Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Realizzatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Progetto.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia per la realizzazione di attività e iniziative pertinenti alla finalità del progetto finanziato o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 14 ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 15 **Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG Z1B38E5030.

Art. 16 ***Disposizioni finali***

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Realizzatore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Realizzatore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali
dott.ssa Federica Sartori

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il rappresentante legale dell'Associazione
sig.a Dal Rì Cecilia

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 2

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO A PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

A.L.F.I.D. Onlus – Associazione Laica Famiglie in Difficoltà, con sede legale in Trento, Via Lunelli n. 4 – C.F. 996008290221, rappresentata da DORIGOTTI SANDRA, nata a Casalmaggiore (CR) il 4 luglio 1944, in qualità di legale rappresentante di A.L.F.I.D. Onlus – Associazione Laica Famiglie in Difficoltà, di seguito indicato come Soggetto Realizzatore.

In conformità della determinazione n. _____ di data _____ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità del progetto

1. Il Progetto rientra nella tipologia dello Sportello sociale, ed in particolare del Centro di informazione, ascolto e sostegno di cui alla scheda 6.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente e si realizza attraverso un'attività di sostegno a persone e nuclei familiari in difficoltà, offrendo informazioni, orientamento e supporto per l'accesso alla rete dei servizi. Le persone sono accompagnate in un percorso di acquisizione di una maggior consapevolezza dei propri bisogni e di potenziamento delle proprie competenze, per il superamento della situazione di disagio. Gli interventi possono realizzarsi in forma individuale, di gruppo o di coppia, con l'eventuale coinvolgimento dei figli.

2. In particolare, è offerto il percorso di mediazione familiare, nel rispetto di quanto previsto nello specifico paragrafo contenuto nella sezione "Specifiche ulteriori per particolari tipologie di prestazione" della scheda 6.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

Art. 3
Destinatari

1. L'attività di sostegno è rivolta a persone e nuclei in situazioni di difficoltà o di crisi nell'ambito delle relazioni familiari.

Art. 4
Obblighi in capo al Soggetto Realizzatore

1. In riferimento alla realizzazione del progetto afferente la promozione salute, benessere, sani stili di vita mediante forme di auto mutuo, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Realizzatore assolve i seguenti obblighi generali:

- a) possedere una o più sedi operative sul territorio della Provincia;
- b) garantire, in caso di subingresso nel finanziamento dei Progetti, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella realizzazione dei medesimi Progetti, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32 della l.p. 2/2016 per il cambio appalto;
- c) proporre attività sul territorio provinciale, in almeno due Comunità/territori con attività rivolte sia alla generalità dei cittadini che a target specifici;
- d) realizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione e promozione connesse allo specifico ambito di intervento;
- e) garantire la connessione con i servizi, i gruppi e le associazioni attivi relativamente ai temi trattati, al fine di favorire programmi integrati di intervento;
- f) partecipare a tavoli di lavoro e coordinamento promossi dalla Provincia e/o dai servizi sociali territoriali e/o specialistici sui temi oggetto del presente contributo;
- g) coinvolgere attivamente beneficiari, volontari e cittadini attivi nella programmazione e gestione delle iniziative;
- h) predisporre un Piano annuale di attività, con strumenti di implementazione articolati e diversificati tenuto conto di finalità, target e ambito di intervento;
- i) adottare un sistema integrato di programmazione, rendicontazione, monitoraggio e valutazione dei risultati;
- j) adottare un piano di comunicazione atto a favorire la massima diffusione e partecipazione alle iniziative;
- k) realizzare almeno 2 iniziative comunitarie annuali, in collaborazione con soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, finalizzate a promuovere coesione e forme di cittadinanza attiva;
- l) individuare all'interno del Piano annuale delle attività almeno un'iniziativa di innovazione sociale e/o tecnologica orientata a fornire risposte efficaci a nuovi bisogni rilevati o ad adottare possibili nuove modalità di intervento in risposta a bisogni abituali;
- m) sostenere il personale impiegato nelle iniziative e nei progetti;
- n) realizzare raccolte fondi, aderire ad altri bandi di finanziamento etc;
- o) realizzare gli interventi e le attività descritte nella proposta progettuale presentata;
- p) fornire alla PAT le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione dei singoli interventi e delle attività.
- q) stipulare una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del progetto;

- r) mantenere i requisiti generali e specifici in materia di autorizzazione e accreditamento in ambito socio-assistenziale richiesti per ciascun ambito di intervento del Progetto finanziato.
 - s) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
 - t) realizzare iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli stakeholder e dei beneficiari dei progetti;
 - u) promuovere la partecipazione alla spesa del Progetto da parte dei destinatari.
2. il Soggetto Realizzatore assolve inoltre i seguenti obblighi specifici:
- a) garantire la sede principale del Progetto a Trento;
 - b) svolgere attività di mediazione a supporto della coppia e per l'esercizio delle funzioni genitoriali in caso di separazione realizzando mediante un approccio multidimensionale integrato che preveda, secondo modalità di sportello ad accesso libero o programmato:
 - 1) iniziative e interventi che affrontano le crisi di coppia con l'ascolto, orientamento e il sostegno delle persone coinvolte, con particolare attenzione agli eventuali figli;
 - 2) supporto alla gestione di eventi rilevanti della vita familiare, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nascita di un figlio, adolescenza dei figli, riorganizzazione di famiglie ricomposte, stravolgimento delle modalità di convivenza e/o ritmi di vita, posizioni difformi o opposte su decisioni riguardanti i figli e il menage familiare, altre cause di disagio e conflittualità;
 - 3) supporto legale;
 - 4) segretariato sociale e orientamento ai servizi;
 - 5) attivazione di progetti di accoglienza abitativa rivolta ai nuclei familiari in difficoltà che si rivolgono al progetto, al fine di facilitare una funzione di supporto in filiera con gli altri servizi e interventi offerti nell'ambito del Progetto;
 - 6) altre azioni di supporto familiare, sensibilizzazione e promozione.

Art. 5

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Realizzatore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Realizzatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Realizzatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Realizzatore assicura:

- a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. 6

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Realizzatore pubblica:

- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 7

Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Realizzatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Realizzatore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Progetto, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Realizzatore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto Realizzatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

Art. 9

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Realizzatore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 10

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 352.000,00=.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 1.760.000,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 14 e 16 del Bando.

Art. 11

Vicende soggettive del Soggetto Realizzatore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Realizzatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 12

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Realizzatore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e degli altri obblighi ivi previsti;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018;
- e) in caso di opposizione ai sensi dell'articolo precedente.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Realizzatore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. E' fatto obbligo al Soggetto Realizzatore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Progetto.

Art. 13

Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Realizzatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Progetto.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia per la realizzazione di attività e iniziative pertinenti alla finalità del progetto finanziato o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 14

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 15

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG Z1538E5088.

Art. 16

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Realizzatore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Realizzatore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali
dott.ssa Federica Sartori

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il rappresentante legale dell'Associazione
signora Sandra Dorigotti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 3

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELLA GRAVIDANZA E MATERNITÀ FRAGILE TRAMITE IL COINVOLGIMENTO DI VOLONTARI

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA “GIOVANNA” TRENTO ODV, con sede legale in Trento, Passaggio Osele n. 4 – C.F. 96034500221, rappresentata da PINO MORANDINI, nato a Trento il 30 agosto 1949, in qualità di legale rappresentante del CENTRO DI AIUTO ALLA VITA “GIOVANNA” TRENTO ODV, di seguito indicato come Soggetto Realizzatore.

In conformità della determinazione n. _____ di data _____ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità del progetto

1. Il Progetto rientra nella tipologia dello Sportello sociale, ed in particolare del Centro di informazione, ascolto e sostegno di cui alla scheda 6.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente e si realizza attraverso un'attività di sostegno a donne in stato di gravidanza, neo-mamme e mamme in difficoltà, offrendo informazioni, orientamento e supporto per l'accesso alla rete dei servizi. Le utenti sono accompagnate in un percorso di acquisizione di una maggior consapevolezza dei propri bisogni e di potenziamento delle proprie competenze, per il superamento della situazione di disagio.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

Art. 3

Destinatari

1. L'attività di sostegno è rivolta a a donne in stato di gravidanza, oppure con figli, in situazioni di difficoltà di vario genere, anche temporanee, quali, a titolo esemplificativo, problemi economici, abitativi, di salute, di coppia, di violenza domestica.

Art. 4

Obblighi in capo al Soggetto Realizzatore

1. In riferimento alla realizzazione del progetto afferente la promozione salute, benessere, sani stili di vita mediante forme di auto mutuo, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Realizzatore assolve i seguenti obblighi generali:

- a) possedere una o più sedi operative sul territorio della Provincia;
- b) garantire, in caso di subingresso nel finanziamento dei Progetti, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella realizzazione dei medesimi Progetti, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32 della l.p. 2/2016 per il cambio appalto;
- c) proporre attività sul territorio provinciale, in almeno due Comunità/territori con attività rivolte sia alla generalità dei cittadini che a target specifici;
- d) realizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione e promozione connesse allo specifico ambito di intervento;
- e) garantire la connessione con i servizi, i gruppi e le associazioni attivi relativamente ai temi trattati, al fine di favorire programmi integrati di intervento;
- f) partecipare a tavoli di lavoro e coordinamento promossi dalla Provincia e/o dai servizi sociali territoriali e/o specialistici sui temi oggetto del presente contributo;
- g) coinvolgere attivamente beneficiari, volontari e cittadini attivi nella programmazione e gestione delle iniziative;
- h) predisporre un Piano annuale di attività, con strumenti di implementazione articolati e diversificati tenuto conto di finalità, target e ambito di intervento;
- i) adottare un sistema integrato di programmazione, rendicontazione, monitoraggio e valutazione dei risultati;
- j) adottare un piano di comunicazione atto a favorire la massima diffusione e partecipazione alle iniziative;
- k) realizzare almeno 2 iniziative comunitarie annuali, in collaborazione con soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, finalizzate a promuovere coesione e forme di cittadinanza attiva;
- l) individuare all'interno del Piano annuale delle attività almeno un'iniziativa di innovazione sociale e/o tecnologica orientata a fornire risposte efficaci a nuovi bisogni rilevati o ad adottare possibili nuove modalità di intervento in risposta a bisogni abituali;
- m) sostenere il personale impiegato nelle iniziative e nei progetti;
- n) realizzare raccolte fondi, aderire ad altri bandi di finanziamento etc;
- o) realizzare gli interventi e le attività descritte nella proposta progettuale presentata;
- p) fornire alla PAT le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione dei singoli interventi e delle attività.
- q) stipulare una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del progetto;
- r) mantenere i requisiti generali e specifici in materia di autorizzazione e accreditamento in ambito socio-assistenziale richiesti per ciascun ambito di intervento del progetto finanziato.
- s) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il

30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;

- t) realizzare iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli stakeholder e dei beneficiari dei progetti;
- u) promuovere la partecipazione alla spesa del Progetto da parte dei destinatari.

2. Il Soggetto Realizzatore assolve inoltre i seguenti obblighi specifici:

- a) prevedere forme di aiuto a donne in stato di gravidanza, neo-mamme e mamme in difficoltà, tramite interventi temporanei di solidarietà atti a garantire il soddisfacimento di bisogni essenziali, in particolare attraverso:
 - 1) attività di segretariato sociale e orientamento ai servizi;
 - 2) sostegno psico-affettivo e relazionale tramite reti di solidarietà e volontariato;
 - 3) aiuto diretto con erogazione di beni in natura o interventi economici;
 - 4) accoglienza abitativa temporanea, anche mediante co-abitazione e mutuo aiuto.

Art. 5

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Realizzatore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Realizzatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Realizzatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Realizzatore assicura:

- a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. 6

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Realizzatore pubblica:

- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 7
Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Realizzatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Realizzatore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Progetto, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Realizzatore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto Realizzatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

Art. 9
Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Realizzatore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 10
Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 74.000,00=.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 370.000,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 14 e 16 del Bando.

Art. 11

Vicende soggettive del Soggetto Realizzatore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Realizzatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 12

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Realizzatore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e degli altri obblighi ivi previsti;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018;
- e) in caso di opposizione ai sensi dell'articolo precedente.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Realizzatore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. E' fatto obbligo al Soggetto Realizzatore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Progetto.

Art. 13

Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Realizzatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Progetto.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia per la realizzazione di attività e iniziative pertinenti alla finalità del progetto finanziato o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 14 **Vigilanza**

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 15 **Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ZAB38E50C3.

Art. 16 **Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Realizzatore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Realizzatore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali
dott.ssa Federica Sartori

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e

71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**Il rappresentante legale dell'Associazione
dott. Pino Morandini**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 4

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO E INCLUSIONE DELLE PERSONE VITTIME DI TRATTA AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI, L'AUTONOMIA, L'EMPOWERMENT PERSONALE E AGIRE PER IL CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO CONNESSO ALL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE FORZATA.

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Rovereto, Via Valbusa Grande n. 48 – C.F. e P. IVA 01447890227, rappresentata da LUISA SARTORI, nata a Rovereto (TN) il 13 dicembre 1963, in qualità di legale rappresentante del PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, di seguito indicato come Soggetto Realizzatore.

In conformità della determinazione n. _____ di data _____ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità del progetto

1. L'attività di sostegno e inclusione delle persone vittime di tratta rientra nella fattispecie dei Servizi Territoriali (scheda 5.2 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), più specificatamente nel servizio di Unità di Strada.
2. Il servizio si svolge nei luoghi di vita delle persone, portandosi nei "luoghi del bisogno" delle persone, per le quali la strada rappresenta il principale contesto di vita e di relazione. L'elemento principale del servizio è la relazione con persone che vivono una situazione di marginalità o in situazione di sfruttamento.
3. Nell'ambito degli interventi finalizzati al contrasto e alla prevenzione della condizione di emarginazione sociale, l'Unità di Strada svolge funzioni di prossimità del territorio, con azioni di informazione, orientamento sulla rete dei servizi, sensibilizzazione e, laddove possibile, riduzione dei rischi legati alla vita di strada.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

Art. 3

Destinatari

1. L'attività di sostegno e inclusione delle persone vittime di tratta è rivolta a persone che vivono sulla strada e/o hanno la strada come dimora abituale, nonché a persone a rischio o in situazione di emarginazione grave, vittime di tratta, singoli o famiglie appartenenti alla popolazione sita e rom che vivono sul territorio.

Art. 4

Obblighi in capo al Soggetto Realizzatore

1. In riferimento alla realizzazione del progetto afferente il Sostegno e inclusione delle persone vittime di tratta al fine di favorire l'accesso ai servizi, l'autonomia, l'empowerment personale e agire per il contrasto dello sfruttamento connesso all'esercizio della prostituzione forzata, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Realizzatore assolve i seguenti obblighi generali:

- a) possedere una o più sedi operative sul territorio della Provincia;
- b) garantire, in caso di subingresso nel finanziamento dei Progetti, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella realizzazione dei medesimi Progetti, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32 della l.p. 2/2016 per il cambio appalto;
- c) proporre attività sul territorio provinciale, in almeno due Comunità/territori con attività rivolte sia alla generalità dei cittadini che a target specifici;
- d) realizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione e promozione connesse allo specifico ambito di intervento;
- e) garantire la connessione con i servizi, i gruppi e le associazioni attivi relativamente ai temi trattati, al fine di favorire programmi integrati di intervento;
- f) partecipare a tavoli di lavoro e coordinamento promossi dalla Provincia e/o dai servizi sociali territoriali e/o specialistici sui temi oggetto del presente contributo;
- g) coinvolgere attivamente beneficiari, volontari e cittadini attivi nella programmazione e gestione delle iniziative;
- h) predisporre un Piano annuale di attività, con strumenti di implementazione articolati e diversificati tenuto conto di finalità, target e ambito di intervento;
- i) adottare un sistema integrato di programmazione, rendicontazione, monitoraggio e valutazione dei risultati;
- j) adottare un piano di comunicazione atto a favorire la massima diffusione e partecipazione alle iniziative;
- k) realizzare almeno 2 iniziative comunitarie annuali, in collaborazione con soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, finalizzate a promuovere coesione e forme di cittadinanza attiva;

- l) individuare all'interno del Piano annuale delle attività almeno un'iniziativa di innovazione sociale e/o tecnologica orientata a fornire risposte efficaci a nuovi bisogni rilevati o ad adottare possibili nuove modalità di intervento in risposta a bisogni abituali;
 - m) sostenere il personale impiegato nelle iniziative e nei progetti;
 - n) realizzare raccolte fondi, aderire ad altri bandi di finanziamento etc;
 - o) realizzare gli interventi e le attività descritte nella proposta progettuale presentata;
 - p) fornire alla PAT le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione dei singoli interventi e delle attività.
 - q) stipulare una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del progetto;
 - r) mantenere i requisiti generali e specifici in materia di autorizzazione e accreditamento in ambito socio-assistenziale richiesti per ciascun ambito di intervento del progetto finanziato.
 - s) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
 - t) realizzare iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli stakeholder e dei beneficiari dei progetti;
 - u) promuovere la partecipazione alla spesa del Progetto da parte dei destinatari.
2. il Soggetto Realizzatore assolve inoltre i seguenti obblighi specifici:
- a) realizzare il progetto sui territori dei Comuni di Trento e Rovereto e, al bisogno, su b) segnalazione da parte dei servizi sociali territoriali o da altri soggetti a vario titolo coinvolti, di intervenire presso altri contesti territoriali;
 - b) svolgere attività di contatto, sostegno, riduzione del danno sanitario e assistenza alle persone che esercitano la prostituzione;
 - c) svolgere interventi diretti tramite unità di contatto, attiva con modalità e tempi atti a facilitare l'incontro e il confronto con le persone destinatarie degli interventi;
 - d) adottare modalità di monitoraggio degli interventi e di mappatura del fenomeno;
 - e) promuovere azioni di sensibilizzazione sui temi della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento e della prostituzione forzata;
 - f) svolgere attività di segretariato sociale e orientamento ai servizi sociali, sanitari, legali etc, con le necessarie funzioni di accompagnamento laddove richieste;
 - g) collaborare con altri Enti, con le Forze dell'Ordine e con gli Enti del Terzo settore a vario titolo coinvolti o coinvolgibili al fine di assicurare le migliori azioni di supporto, di protezione e di riduzione del danno.

Art. 5

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Realizzatore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Realizzatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Realizzatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Realizzatore assicura:
 - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
 - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. 6

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Realizzatore pubblica:
 - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
 - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 7

Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Realizzatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Realizzatore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Progetto, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Realizzatore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto Realizzatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

Art. 9

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Realizzatore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 10

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 70.000,00=.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 350.000,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 14 e 16 del Bando.

Art. 11

Vicende soggettive del Soggetto Realizzatore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Realizzatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 12

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Realizzatore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal Bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e degli altri obblighi ivi previsti;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018;
 - e) in caso di opposizione ai sensi dell'articolo precedente.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Realizzatore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. E' fatto obbligo al Soggetto Realizzatore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Progetto.

Art. 13

Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Realizzatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Progetto.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia per la realizzazione di attività e iniziative pertinenti alla finalità del progetto finanziato o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 14

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 15

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ZBE38E50FB.

Art. 16 ***Disposizioni finali***

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Realizzatore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Realizzatore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali
dott.ssa Federica Sartori

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il rappresentante legale della Cooperativa
sig.a Luisa Sartori

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).